

Protocollo d'intesa fra la *Canada Border Services Agency* e l'Ufficio federale svizzero dell'aviazione civile in materia di informazioni preventive e di schede nominative dei passeggeri (*Advance Passenger Information/Passenger Name Record*)

Premesso che, in applicazione del *Customs Act* (legge sulle dogane), dell'*Immigration and Refugee Protection Act* (legge sull'immigrazione e sulla protezione dei rifugiati) e dei connessi regolamenti, i vettori aerei sono tenuti a fornire alla *Canada Border Services Agency* (CBSA – Autorità canadese dei servizi di frontiera) le informazioni preventive (dati API) e i dati contenuti nelle schede nominative (dati PNR) riguardanti tutti i passeggeri imbarcati sui voli a destinazione del Canada¹;

La *Canada Border Services Agency* (CBSA) e l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), di seguito le "Parti",

Con riferimento all'attuazione del programma della CBSA relativo alle informazioni preventive e alle schede nominative dei passeggeri (*Advance Passenger Information/Passenger Name Record Program* – "API/PNR"), convengono quanto segue:

1. Finalità

Il presente Protocollo d'intesa (Protocollo) espone le intese intercorse fra le Parti riguardo alle modalità con cui la CBSA tratterà i dati API e PNR ricevuti in circostanze in cui si applica la legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD).

2. Raccolta e utilizzo dei dati API e PNR

(a) La CBSA ottiene e raccoglie i dati API e PNR in virtù della sezione 107.1 della legge canadese sulle dogane (*Customs Act*)² e dei connessi regolamenti (doganali) relativi alle informazioni sui passeggeri (*Passenger Information (Customs) Regulations*)³, nonché del paragrafo 148(1)(d) della legge canadese sull'immigrazione e sulla protezione dei rifugiati (*Immigration and Refugee Protection Act*)⁴ e del relativo regolamento 269 sull'immigrazione e sulla protezione dei rifugiati (*Immigration and Refugee Protection Regulations*)⁵.

(b) La CBSA raccoglie unicamente i dati API e PNR connessi ai voli a destinazione del Canada e li utilizza al solo scopo di identificare le persone che presentano un rischio in relazione all'importazione di merci connesse con attività terroristiche, crimini correlati o altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata, ovvero le persone cui è

¹ Nel quadro del presente Protocollo, i rimandi alla normativa e alle regolamentazioni canadesi riflettono la legislazione pertinente alla data di entrata in vigore del Protocollo.

² Raccolta delle leggi del Canada (*Statutes of Canada*) 2001, c. 25, s. 61.

³ SOR/2003-219, entrata in vigore il 4 ottobre 2002.

⁴ Raccolta delle leggi del Canada (*Statutes of Canada*) 2001, c. 27.

⁵ SOR/2002-227, entrati in vigore l'11 giugno 2002.

vietato l'ingresso sul territorio nazionale in ragione dei loro potenziali legami con queste forme di criminalità.

(c) La CBSA utilizza i dati API e PNR per individuare le persone che, all'arrivo in Canada, saranno oggetto di un più approfondito interrogatorio o esame, ovvero che richiedono ulteriori accertamenti, per uno degli scopi specificati al paragrafo (b). Gli incaricati della CBSA e di altre autorità canadesi preposte all'applicazione delle leggi non adottano alcuna misura esecutiva basata unicamente sull'esito del trattamento automatico dei dati API e PNR.

3. Natura dei dati API e PNR raccolti

(a) L'elenco delle categorie di dati API raccolte dalla CBSA per gli scopi specificati al paragrafo 2(b) è riportato nell'Appendice A. L'elenco degli elementi contenuti nei PNR raccolti dalla CBSA per gli scopi di cui al paragrafo 2(b) è riportato nell'Appendice B. Per maggiore sicurezza, da questo elenco di 25 dati richiesti, sono escluse le categorie di "dati sensibili", definite nell'Appendice C, nonché le "categorie aperte" di dati o le "note generali".

(b) La CBSA non richiede al vettore aereo di raccogliere dati PNR che questo non registri già per finalità proprie, né di raccogliere eventuali informazioni aggiuntive allo scopo di metterle a sua disposizione. La CBSA pertanto prende atto che otterrà i dati elencati nell'Appendice B solo nella misura in cui il vettore ha scelto di includerli nei propri sistemi automatici di prenotazione e di controllo delle partenze.

(c) Le Parti possono, tramite comune accordo scritto, procedere a un riesame delle 25 categorie di dati PNR elencate nell'Appendice B, se la CBSA:

(i) viene a conoscenza dell'eventuale disponibilità di un'ulteriore categoria di dati PNR e ritiene che questa sia necessaria per gli scopi specificati al paragrafo 2(b);
oppure

(ii) si rende conto che una determinata categoria di dati PNR non è più rilevante per gli scopi descritti al paragrafo 2(b).

4. Modalità di accesso ai dati API e PNR

Il sistema di informazione sui passeggeri della CBSA (*Passenger Information System – PAXIS*) è stato configurato in modo da consentire sia di accedere al sistema del vettore per "estrarre" i dati API e PNR (modalità "pull"), sia di ricevere i dati direttamente trasmessi dal vettore (modalità "push"). Le compagnie aeree soggette alla legge federale svizzera sulla protezione dei dati che assicurano un servizio di trasporto passeggeri a destinazione del Canada utilizzano un sistema predisposto per trasmettere automaticamente ("push") i dati alla CBSA.

5. Conservazione e accesso ai dati API e PNR

(a) I dati API e PNR riguardanti una persona che non è oggetto di un'indagine in Canada per uno degli scopi specificati al paragrafo 2(b) sono conservati nel PAXIS dalla CBSA per un

periodo non superiore a quarantadue mesi. Nell'arco di questo periodo, le informazioni sono conservate in forma sempre più anonima, secondo le seguenti modalità:

(i) Nelle 72 ore successive alla ricezione, i dati API e PNR disponibili possono essere consultati unicamente da un numero ristretto di analisti e di agenti dei servizi di informazione della CBSA, i quali si servono delle informazioni per identificare i soggetti che richiedono un più approfondito interrogatorio o esame all'arrivo in Canada, per uno degli scopi specificati al paragrafo 2(b).

(ii) Dopo 72 ore e per un periodo di ventiquattro mesi dalla ricezione, i dati PNR del passeggero sono conservati nel PAXIS ma possono essere consultati unicamente dagli agenti dei servizi di informazione della CBSA di stanza presso un aeroporto internazionale canadese o presso il quartiere generale della CBSA ad Ottawa (Canada). Gli agenti non possono prendere visione del nome della persona cui si riferiscono i dati, a meno che ciò non sia necessario per procedere a un'indagine in Canada per uno degli scopi specificati al paragrafo 2(b). L'anonimato della scheda viene levato solo se un agente ha fondati motivi di ritenere che occorra conoscere il nome della persona per procedere con l'indagine. Durante questo periodo, i dati anonimi sono utilizzati dagli esperti di intelligence per l'analisi delle tendenze di fondo e lo sviluppo di futuri indicatori di rischio utili per gli scopi specificati al paragrafo 2(b).

(iii) Trascorsi ventiquattro mesi dalla ricezione, la scheda PNR viene ulteriormente conservata nel PAXIS per un periodo massimo di diciotto mesi, ma tutti gli elementi utili a identificare la persona cui si riferiscono le informazioni possono essere visionati solo previa autorizzazione del Presidente della CBSA e per uno degli scopi specificati al paragrafo 2(b). Durante questo periodo, i dati anonimi sono utilizzati dagli esperti di intelligence per l'analisi delle tendenze di fondo e lo sviluppo di futuri indicatori di rischio utili per gli scopi di cui al paragrafo 2(b).

(iv) I dati API sono memorizzati nel PAXIS separatamente dai dati PNR e conservati per un periodo massimo di quarantadue mesi. Durante questo periodo tuttavia i dati API non sono utilizzati per avere accesso ai dati contenuti nella scheda PNR della persona cui si riferiscono, a meno che l'anonimato della scheda non venga levato nelle circostanze descritte al capoverso (ii).

(b) I dati API e PNR riguardanti una persona indagata in Canada per uno degli scopi specificati al paragrafo 2(b) sono inseriti dalla CBSA in uno dei suoi archivi investigativi. Questi archivi contengono unicamente le informazioni relative alle persone che sono state indagate o sottoposte a misure di esecuzione ai sensi della normativa CBSA. L'accesso a questi dati è riservato ai funzionari della CBSA le cui mansioni lo richiedano ed è sottoposto a un attento controllo. I dati API e PNR trasferiti in un archivio investigativo sono conservati nel sistema per una durata non superiore al necessario, e comunque per un periodo di sei anni al massimo, trascorso il quale sono distrutti, salvo che sia necessario mantenerli per un periodo aggiuntivo in virtù della legge canadese sulla privacy o della legge canadese sul

diritto di accesso alle informazioni (*Access to Information Act*), come spiegato nel paragrafo (c).

(c) Qualora la CBSA si serva dei dati personali relativi a un individuo per adottare una decisione che tocca gli interessi dello stesso, essa è tenuta a conservare tali dati per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data in cui ne fa uso, affinché l'interessato possa avere accesso alle informazioni che hanno motivato la decisione, a meno che questi acconsenta alla distruzione anticipata dei dati; parimenti, ove sia stata ricevuta la richiesta di consultare le informazioni, la CBSA è tenuta a conservare i dati per il tempo necessario all'interessato a esercitare tutti i diritti conferitigli dalle leggi canadesi sulla privacy e sul diritto di accesso alle informazioni.

(i) Con riferimento ai dati conservati nel PAXIS, questo termine obbligatorio di ventiquattro mesi è ricompreso nel periodo massimo di quarantadue mesi durante il quale le informazioni sono mantenute nella base di dati.

(ii) Con riferimento ai dati conservati in un archivio investigativo, se necessario i dati API e PNR possono essere mantenuti per sei anni al massimo a disposizione della CBSA ai fini delle attività investigative specificate nel paragrafo (b), e, successivamente, per un periodo aggiuntivo di ventiquattro mesi al massimo, durante i quali resterebbero a disposizione della persona cui si riferiscono, in applicazione delle leggi canadesi sulla privacy e sul diritto di accesso alle informazioni, ma non ai fini dell'attività amministrativa della CBSA.

(d) Allo scadere dei periodi di conservazione indicati ai paragrafi (a)-(c), i dati API e PNR sono distrutti conformemente alle disposizioni della legge canadese sugli archivi nazionali (*National Archives Act*).

6. Divulgazione dei dati API e PNR ad altri dipartimenti e organi canadesi

(a) La divulgazione di dati API e PNR da parte della CBSA è disciplinata dalle leggi canadesi sulla privacy, sul diritto di accesso alle informazioni, sulle dogane, sull'immigrazione e la protezione dei rifugiati, nonché dai connessi regolamenti. Le normative e i regolamenti canadesi pertinenti saranno consultabili pubblicamente sul sito Internet della CBSA; quest'ultima informa l'UFAC degli eventuali emendamenti alle normative e regolamenti che potrebbero avere un impatto sul presente Protocollo.

(b) La CBSA non trasmette l'intera serie di dati API e PNR. Previo esame del singolo caso e della rilevanza di ciascun dato, la CBSA rende noti unicamente gli elementi di cui è chiaramente dimostrata la necessità nelle specifiche circostanze. Di norma viene trasmesso il minore numero possibile di informazioni.

(c) La CBSA trasmette i dati API e PNR unicamente quando i destinatari prospettati accettano di offrire misure a tutela delle informazioni pari a quelle della CBSA. Gli enti pubblici canadesi destinatari di dati PNR sono altresì vincolati dalle leggi nazionali sulla privacy e sul diritto di accesso alle informazioni.

(d) In pratica, la CBSA prescrive, come condizione preliminare alla divulgazione di dati, che le autorità federali e provinciali preposte all'applicazione della legge accettino di non trasmettere a loro volta le informazioni ricevute senza previa autorizzazione della CBSA, eccetto se richiesto per legge.

7. Divulgazione dei dati API e PNR a Paesi terzi

(a) Subordinatamente alle disposizioni della legge canadese sulla privacy, di quella sull'immigrazione e la protezione dei rifugiati, e dei connessi regolamenti, la CBSA può condividere i dati API e PNR con le amministrazioni pubbliche di un Paese terzo, nel quadro di un accordo o di una convenzione.

(b) Tali accordi o convenzioni possono includere un protocollo d'intesa elaborato specificatamente ai fini del programma PNR della CBSA, o un trattato in virtù del quale le autorità della CBSA sono tenute a fornire assistenza e informazioni. In entrambi i casi, i dati sono condivisi, ai sensi del presente Protocollo, unicamente se la finalità è coerente con gli scopi specificati al paragrafo 2(b) e se il Paese destinatario accetta di offrire misure a tutela delle informazioni conformi al presente Protocollo. Di norma, al Paese estero viene trasmesso il minore numero possibile di informazioni.

(c) I dati API e PNR conservati nel PAXIS sono condivisi esclusivamente con i Paesi che hanno ratificato la Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STCE n. 108), o che garantiscono un adeguato livello di protezione ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri (STCE n. 181). I dati sono condivisi, ai sensi del presente Protocollo, unicamente se la finalità risponde agli scopi specificati al paragrafo 2(b) e se il Paese destinatario garantisce di offrire misure a tutela delle informazioni conformi al presente Protocollo.

(d) I dati API e PNR conservati in un archivio investigativo del tipo descritto al paragrafo 5(b) possono essere condivisi conformemente agli obblighi pattizi. In questi casi, la CBSA condivide i dati API e PNR previo esame del singolo caso e unicamente ove possieda le evidenze necessarie a collegare direttamente la richiesta di informazione con le attività di investigazione o di prevenzione dei reati di cui al paragrafo 2(b) e solo nella misura in cui gli specifici dati siano indispensabili al prosieguo delle indagini.

8. Divulgazione dei dati API e PNR nell'interesse vitale delle persone interessate

In deroga a eventuali disposizioni contrarie del presente Protocollo, la CBSA può trasmettere dati API e PNR ai competenti dipartimenti e organi governativi canadesi od esteri, qualora ciò sia essenziale per la tutela degli interessi vitali della persona cui si riferiscono o di altre persone, in particolare in caso di gravi rischi per la salute.

9. Notifica alla persona interessata

La CBSA informa i passeggeri degli obblighi di segnalazione in materia di dati API e PNR e di tutti gli aspetti connessi al loro utilizzo, comprese informazioni generali circa l'autorità competente per la raccolta dei dati, la finalità della raccolta, la protezione dei dati, le modalità e la portata della condivisione degli stessi, l'identità dei funzionari CBSA responsabili, i

mezzi di ricorso disponibili e i punti di informazione cui rivolgersi per eventuali domande o problemi.

10. Meccanismi per il controllo giurisdizionale del programma PNR della CBSA

(a) Il programma PNR può essere oggetto di accertamenti e di un esame della conformità da parte dell'autorità canadese di vigilanza sulla privacy (*Privacy Commissioner of Canada*) e dell'ufficio canadese del revisore generale (*Auditor General of Canada*), in applicazione, rispettivamente, della legge sulla privacy e della legge sull'ufficio del revisore generale.

(b) I rapporti finali predisposti dagli uffici dell'autorità di vigilanza sulla privacy e dal revisore generale sono resi disponibili al pubblico sia tramite le relazioni annuali presentate al Parlamento, sia, a discrezione degli uffici stessi, tramite l'immediata pubblicazione su Internet. La CBSA dà all'UFAC accesso a tutti i rapporti aventi qualche attinenza con il programma PNR.

11. Riesame congiunto del programma PNR della CBSA

In aggiunta alle citate procedure di controllo previste dall'ordinamento canadese, la CBSA partecipa a cadenza annua, o quando ritenuto necessario di comune accordo con l'UFAC, a un riesame congiunto del programma PNR relativo alla trasmissione dei dati API e PNR alla CBSA.

12. Rimedi giuridici

Quadro giuridico

(a) La Carta dei diritti e delle libertà (*Charter of Rights and Freedoms*), che fa parte integrante della costituzione canadese, sancisce il diritto a non subire perquisizioni e sequestri immotivati e tutela una ragionevole aspettativa di privacy. Essa consente alla persona i cui diritti sono stati violati di adire l'autorità giudiziaria competente, per ottenere la riparazione che questa ritenga opportuna nelle specifiche circostanze.

(b) In virtù dell'ordinanza integrativa n. 1 (*Extension Order Number 1*) alla legge canadese sull'accesso alle informazioni, il diritto di un cittadino straniero di consultare gli archivi posti sotto il controllo di un dipartimento del governo federale canadese è conferito a ogni individuo presente in Canada. Fatte salve specifiche e limitate deroghe ed esenzioni previste dalla citata legge, un cittadino straniero presente in Canada, o alternativamente una persona in Canada autorizzata dal cittadino straniero assente, può inoltrare domanda e ottenere l'accesso agli archivi che lo concernono.

(c) Il diritto sancito dalla legge canadese sulla privacy di accedere ai dati personali e di richiedere rettifiche o annotazioni è esteso, in forza della relativa ordinanza integrativa n. 2 (*Extension Order Number 2*), a ogni persona presente in Canada. Pertanto, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge, un cittadino straniero ha facoltà di esercitare questi diritti se presente in Canada.

Quadro amministrativo

(a) Ogni dipartimento governativo in possesso di informazioni personali su un cittadino straniero può, per via amministrativa, concedere a quest'ultimo i diritti di accesso, rettifica e annotazione anche se questi non si trova in Canada. La CBSA appronterà una procedura amministrativa per consentire alle persone residenti in Svizzera non presenti in Canada di avere accesso ai loro dati API e PNR, e richiedere la rettifica o l'annotazione di informazioni non corrette, a condizione che la divulgazione dei dati sia autorizzata dalla legge.

(b) L'autorità di vigilanza sulla privacy può avviare una procedura di reclamo qualora sia "convinta che sussistano ragionevoli motivi per esaminare una questione nel quadro della legge [sulla privacy]", e gode a tale riguardo di ampi poteri investigativi. Essa inoltre può trattare i ricorsi sottopostigli dall'Incaricato federale della protezione dei dati svizzero (di seguito "Incaricato federale") a nome di una persona residente in Svizzera, ove questa persona ritenga che il reclamo presentato riguardo alla protezione dei propri dati API e PNR non sia stato trattato in modo soddisfacente dalla CBSA, conformemente a quanto sopra descritto, e autorizzi l'Incaricato federale ad agire per suo conto. L'autorità canadese sulla privacy riferisce le proprie conclusioni all'Incaricato federale, formulando un parere riguardo alle eventuali azioni intraprese.

(c) La CBSA inoltre si consulterà con l'autorità di vigilanza sulla privacy canadese in merito a una procedura tramite la quale quest'ultima possa trattare i ricorsi inoltratigli dall'Incaricato federale per conto di un residente svizzero, e riferirà all'UFAC sull'esito di tali consultazioni.

13. Sicurezza delle informazioni

(a) La CBSA autorizza l'accesso al PAXIS solo a un numero ristretto di analisti della CBSA o di agenti dei servizi di informazione nelle unità addette all'identificazione dei passeggeri situate negli uffici regionali canadesi e presso il quartiere generale della CBSA, ad Ottawa (Canada). Le persone autorizzate accedono a PAXIS da postazioni di lavoro protette e inaccessibili al pubblico.

(b) L'accesso a PAXIS richiede due autenticazioni (login) separate, che utilizzano un nome utente (user ID) e una password generati dal sistema. Il primo login fa accedere alla rete locale (Local Area Network) della CBSA, mentre il secondo consente l'accesso al sistema doganale integrato (Integrated Customs System), piattaforma dalla quale è possibile avviare l'applicazione PAXIS. L'accesso alla rete della CBSA e ai dati contenuti in PAXIS è controllato attentamente e limitato al gruppo di utenti autorizzati; sono inoltre registrate e passate al vaglio le singole interrogazioni e consultazioni relative ai dati sui passeggeri. Tali registrazioni riportano il nome dell'utente, la sua postazione di lavoro, la data e l'ora di accesso e il numero di riferimento del file PNR per l'informazione consultata. Nell'ambito del sistema, peraltro, la CBSA limita l'accesso a determinate categorie di dati API e PNR secondo le diverse esigenze degli utenti nell'espletamento della propria funzione. Questi molteplici controlli dell'accesso assicurano che la consultazione dei dati API e PNR sia consentita esclusivamente alle persone autorizzate, per gli scopi specificati al paragrafo 2(b).

(c) L'accesso, l'utilizzo e la divulgazione dei dati API e PNR sono disciplinati dalle leggi canadesi sulla privacy, sull'accesso alle informazioni, sulle dogane, sull'immigrazione e la

protezione dei rifugiati, dai connessi regolamenti e dalla politica della CBSA descritta nel paragrafo (d). La normativa prevede peraltro sanzioni penali e di altro tipo in caso di inottemperanza a tale politica.

(d) La politica della CBSA in materia di divulgazione dei dati PNR definisce le procedure che ogni dipendente della CBSA con accesso ai dati API e PNR ha l'obbligo di seguire. La CBSA persegue una politica volta a proteggere la riservatezza dei dati e a gestire le informazioni conformemente con la legislazione canadese e con le politiche della CBSA e del governo canadese in materia di gestione e sicurezza delle informazioni, come descritto nel paragrafo (f).

(e) La politica della CBSA in materia di divulgazione dei dati PNR dispone che:

(i) un funzionario può divulgare, consentire l'accesso o usare i dati API e PNR solo se espressamente autorizzato dalla legge e conformemente alla politica definita;

(ii) i funzionari adottano tutte le misure idonee ad assicurare che solo le informazioni essenziali vengano trasmesse a terzi;

(iii) le informazioni sono divulgate unicamente in vista di uno specifico scopo autorizzato e nel numero strettamente necessario a tale scopo;

(iv) i dati sono forniti o consultati esclusivamente dai soggetti che ne hanno necessità a fini operativi;

(v) subordinatamente alle leggi canadesi sulla privacy, sull'accesso alle informazioni e sugli archivi nazionali, le informazioni trasmesse sono distrutte o restituite dopo l'utilizzo, conformemente alle politiche in materia di gestione delle informazioni della CBSA e del dipartimento del tesoro canadese (*Treasury Board of Canada*).

(f) La politica della CBSA relativa alla divulgazione dei dati PNR rientra nel più vasto ambito delle politiche in materia di protezione e di gestione delle informazioni raccolte dalla CBSA nell'assolvimento delle sue diverse funzioni. I dipendenti della CBSA sono altresì vincolati dalla politica di sicurezza del governo canadese relativa alla protezione dei dati e dei sistemi elettronici. La piena aderenza a queste politiche è condizione necessaria per poter essere impiegati alla CBSA, il personale pertanto ne conosce bene sia le regole che le conseguenze in caso di inottemperanza.

14. Reciprocità

(a) La legge canadese sull'aeronautica (*Aeronautics Act*) consente ai vettori aerei nazionali che trasportano passeggeri in provenienza da qualsiasi scalo, nonché ai vettori aerei che operano voli in partenza dal Canada, di fornire a un Paese estero i dati relativi ai passeggeri imbarcati su tali voli diretti in quel Paese, ove prescritto dalle leggi di quest'ultimo.

(b) Qualora la Svizzera decida di adottare un sistema di identificazione dei passeggeri aerei ed emani una legislazione in virtù della quale i vettori sono tenuti a fornire alle autorità svizzere accesso ai dati API e PNR relativi alle persone il cui itinerario di viaggio preveda un

volo a destinazione della Svizzera, la legge canadese sull'aeronautica permetterebbe ai vettori aerei di soddisfare tale requisito.

15. Risoluzione delle controversie

Le Parti si impegnano a risolvere, mediante consultazioni in buona fede, i problemi o le questioni che potrebbero sorgere dall'interpretazione o dall'applicazione del Protocollo.

16. Riesame e durata del Protocollo

(a) Subordinatamente al paragrafo (b), il presente Protocollo prende effetto alla data della sua firma e resta in vigore per un periodo di quarantadue mesi. Trascorsi trenta mesi dall'entrata in vigore del Protocollo, la CBSA intavola una discussione con l'UFAC per vagliare la necessità di emendare il Protocollo e le eventuali convenzioni integrative, a condizioni accettabili per entrambe le Parti. Se un comune accordo non è raggiunto prima della data di scadenza del Protocollo, quest'ultimo cessa di avere effetto. I dati raccolti durante il periodo di validità del Protocollo restano protetti dalle disposizioni dello stesso fino alla loro cancellazione.

(b) Le Parti possono, in qualsiasi momento, recedere dal Protocollo, notificandone per iscritto la controparte con un preavviso di tre mesi. I dati pervenuti alle Parti prima di tale termine restano acquisiti e continuano ad applicarsi le modalità di trattamento di queste informazioni previste nel presente Protocollo.

Firmato a..... il

Fatto in duplice copia nelle lingue inglese e francese, le due versioni facenti ugualmente fede.

Raymond Cron
Direttore
Ufficio federale dell'aviazione civile

Alain Jolicoeur
Presidente
Canada Border Services Agency

Appendice A

Elenco dei dati API da raccogliere

1. Cognome, nome e altri nomi eventuali
2. Data di nascita
3. Sesso
4. Cittadinanza o nazionalità
5. Tipo del documento di viaggio usato per l'identificazione, paese di emissione e numero del documento
6. Numero di riferimento della prenotazione, se del caso, e per la persona incaricata del mezzo di trasporto o per ogni altro membro dell'equipaggio sprovvisto di un numero di riferimento della prenotazione, notifica della loro qualità di membri dell'equipaggio

Appendice B

Elenco dei dati PNR da raccogliere

1. Numero di riferimento della scheda PNR
2. Data di prenotazione
3. Data/e prevista/e di viaggio
4. Nome
5. Altri nomi che compaiono nel PNR
6. Informazioni su tutte le modalità di pagamento
7. Indirizzo di fatturazione
8. Recapiti telefonici
9. Itinerario completo per lo specifico PNR
10. Informazioni sui viaggiatori abituali (*frequent flyer*)
(unicamente il numero di membro del programma fedeltà)
11. Agenzia viaggi
12. Agente di viaggio
13. PNR scissi/divisi
14. Dati sull'emissione del biglietto
15. Numero del biglietto
16. Numero del posto
17. Data di emissione del biglietto
18. Precedenti assenze all'imbarco
19. Numero di etichetta dei bagagli
20. Passeggero senza prenotazione
21. Informazioni relative al posto
22. Biglietti di sola andata
23. Informazioni APIS eventualmente assunte (Advanced Passenger
Information System)
24. Passeggero in standby
25. Ordine alla registrazione per l'imbarco

Appendice C

Dati personali sensibili

Dati relativi a:

1. opinioni o attività a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
2. stato di salute, vita sessuale o origine razziale;
3. misure d'assistenza sociale;
4. procedimenti o sanzioni amministrativi e penali.